

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia (Ordinanza sugli emolumenti dell'UFE, OE-UFE)

del 22 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 52a della legge del 22 dicembre 1916¹ sulle forze idriche;
visto l'articolo 24 della legge del 26 giugno 1998² sull'energia;
visto l'articolo 83 della legge del 21 marzo 2003³ sull'energia nucleare;
visto l'articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 1963⁴
sugli impianti di trasporto in condotta;
visto l'articolo 42 della legge del 22 marzo 1991⁵ sulla radioprotezione;
visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997⁶ sull'organizzazione del Governo
e dell'Amministrazione,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza:

- a. dell'Ufficio federale dell'energia (Ufficio); e
- b. delle organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato incaricate dall'Ufficio dell'esecuzione (altri organi di esecuzione).

² Disciplina inoltre i compiti di vigilanza nel settore dell'energia nucleare.

³ L'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁷ sugli emolumenti si applica per quanto la presente ordinanza non contenga alcuna regolamentazione speciale.

Art. 2 Rinuncia agli emolumenti

Non vengono riscossi emolumenti per la concessione di sussidi federali.

RS 730.05

- 1 **RS 721.80**
- 2 **RS 730.0**
- 3 **RS 732.1**
- 4 **RS 746.1**
- 5 **RS 814.50**
- 6 **RS 172.010**
- 7 **RS 172.041.1**

Art. 3 Calcolo degli emolumenti

¹ Gli emolumenti sono calcolati sulla base delle aliquote contenute nell'allegato.

² Qualora, per determinate prestazioni, non sia stata fissata nessuna aliquota, gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo. Essi variano tra i 75 e i 250 franchi all'ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro.

Art. 4 Riduzione o condono degli emolumenti

¹ L'Ufficio può ridurre o condonare gli emolumenti per:

- a. la vigilanza su impianti di accumulazione se questi servono a limitare i rischi;
- b. i progetti di ricerca;
- c. la promozione della collaborazione internazionale o regionale attraverso lo scambio di informazioni.

² Può ridurre o condonare gli emolumenti per altri motivi importanti.

Art. 5 Supplementi sugli emolumenti

¹ Un supplemento pari al massimo al 100 per cento sull'emolumento di base può essere riscosso per:

- a. decisioni o prestazioni emanate o effettuate d'urgenza su domanda o che provocano un investimento eccezionale;
- b. per le ore di lavoro effettuate le domeniche e i giorni festivi e durante la notte.

² Se lavori sono affidati a terzi, un supplemento amministrativo pari al 20 per cento sull'emolumento di base può essere fatturato oltre agli esborsi.

³ I supplementi sugli emolumenti devono essere motivati e indicati separatamente.

Art. 6 Riscossione di emolumenti da parte di un altro organo di esecuzione

¹ Se l'Ufficio trasferisce un compito a un altro organo di esecuzione, quest'ultimo fattura autonomamente gli emolumenti, decide in caso di controversie sulla fattura e si incarica dell'incasso. L'Ufficio può decidere, al momento del trasferimento di un compito di esecuzione, di incaricarsi della fatturazione degli emolumenti, in particolare se l'altro organo di esecuzione non è in grado di riscuoterli.

² L'Ufficio e l'altro organo di esecuzione concordano quale parte degli emolumenti quest'ultimo può utilizzare per coprire i propri investimenti.

Art. 7 Riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza

¹ L'Ufficio o un organo incaricato dall'Ufficio possono riscuotere trimestralmente gli emolumenti di vigilanza dagli assoggettati.

² L'Ufficio può riscuotere trimestralmente le tasse di vigilanza.

³ Il conteggio definitivo ha luogo con la quarta fattura parziale.

Art. 8 Adeguamento al rincaro

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare, per l'inizio dell'anno seguente, le aliquote degli emolumenti e il quadro tariffario all'aumento dell'indice svizzero dei prezzi al consumo se questo aumento è di almeno il 5 per cento dall'entrata in vigore della presente ordinanza o dal suo ultimo adeguamento.

Sezione 2: Disposizioni speciali**Art. 9** Emolumenti nel settore dell'utilizzazione delle forze idriche

¹ L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per:

- a. l'esame delle domande di rilascio, di modifica, di rinnovo o di proroga delle concessioni di diritti d'acqua o delle concessioni complementari per gli impianti idroelettrici di confine;
- b. le decisioni relative al ritiro o alla decadenza di tali concessioni;
- c. le autorizzazioni, decisioni e prestazioni fondate sulla legge sulle forze idriche;
- d. la perizia di progetti;
- e. la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l'esame dei progetti di costruzione che gli sono obbligatoriamente sottoposti;

² Per compiti di vigilanza si intendono in particolare le ispezioni sui siti e i colloqui con l'esercente degli impianti di accumulazione nonché l'esame:

- a. dei rapporti annuali sulle misurazioni e sui controlli;
- b. dei rapporti sui controlli quinquennali;
- c. dei rapporti sulle prove di funzionamento dei dispositivi di scarico muniti di paratoie;
- d. dei rapporti tecnici sulle verifiche della sicurezza;
- e. dei regolamenti d'esercizio e di vigilanza degli sbarramenti.

³ Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti internazionali sono calcolati in proporzione alle quote di forza idrica destinate alla Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali contrari.

Art. 10 Emolumenti nel settore dell'energia in generale

L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per:

- a. le autorizzazioni;
- b. il riconoscimento degli organismi di prova;
- c. le decisioni di misure in rapporto con il controllo successivo di impianti e apparecchi.

Art. 11 Emolumenti nel settore dell'energia nucleare

¹ L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per:

- a. le autorizzazioni di massima, le licenze di costruzione e le licenze d'esercizio;
- b. le autorizzazioni per la manipolazione di prodotti nucleari o di scorie radioattive;
- c. le autorizzazioni per studi geologici;
- d. gli esami preliminari;
- e. i permessi di esecuzione;
- f. le attestazioni legate alle prescrizioni sul trasporto di sostanze radioattive;
- g. il riconoscimento di certificati per i modelli di colli;
- h. le perizie di progetti;
- i. l'esercizio di un'organizzazione interna per i casi d'emergenza e di un servizio di picchetto;
- j. l'attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla procedura di selezione e al programma di gestione delle scorie nucleari;
- k. le attività legate al controllo dei materiali nucleari;
- l. i progetti di ricerca legati alla vigilanza sugli impianti nucleari;
- m. la vigilanza sugli impianti nucleari.

² I compiti di vigilanza riguardano in particolare:

- a. le ispezioni degli impianti nucleari;
- b. il seguito della messa fuori servizio per revisione;
- c. la realizzazione delle misurazioni di radiazioni;
- d. il controllo a distanza dello stato degli impianti e dei dintorni;
- e. il controllo dei rapporti;
- f. il coordinamento dello scambio di informazioni tra i gestori di impianti nucleari e l'autorità di vigilanza;
- g. i pareri relativi alle comunicazioni e all'applicazione delle misure;
- h. la realizzazione dei calcoli di previsione;

- i. la trattazione di eventi e accertamenti;
- j. l'attribuzione di licenze al personale degli impianti nucleari.

Art. 12 Tasse di vigilanza nel settore dell'energia nucleare

I costi dell'autorità di vigilanza per il controllo degli impianti nucleari non coperti dagli emolumenti di cui all'articolo 11 sono coperti da una tassa di vigilanza. Essa comprende in particolare:

- a. i costi legati alle seguenti attività:
 - 1. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali;
 - 2. lo studio dell'evoluzione della scienza e della tecnica, la formazione e il perfezionamento relativi;
 - 3. l'attuazione e lo sviluppo dell'attività di vigilanza;
- b. i costi sostenuti dalla Svizzera per i controlli effettuati dall'Agenzia internazionale dell'energia nucleare.

Art. 13 Emolumenti nel settore dell'elettricità

L'Ufficio riscuote emolumenti per le approvazioni dei piani.

Art. 14 Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta

¹ L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per:

- a. le approvazioni dei piani;
- b. i permessi d'esercizio;
- c. le decisioni legate ai progetti di costruzione di terzi.

² L'Ispettorato federale degli oleo e gasdotti riscuote emolumenti in particolare per:

- a. la vigilanza tecnica sulla costruzione secondo l'articolo 18 dell'ordinanza del 2 febbraio 2000⁸ sugli impianti di trasporto in condotta (OITC);
- b. la vigilanza tecnica sull'esercizio secondo l'articolo 24 OITC;
- c. la partecipazione alla procedura di approvazione dei piani.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 15 Diritto vigente: abrogazione

L'ordinanza del 30 settembre 1985⁹ sugli emolumenti nel campo dell'energia nucleare è abrogata.

⁸ RS 746.11

⁹ RU 1985 1477, 1993 2598, 1995 4959, 1997 2128 2779, 1999 15

Art. 16 Modifica del diritto vigente

Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 2.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

22 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1
(art. 3 cpv. 1)

Aliquote degli emolumenti

1. Emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione

Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l'esame dei progetti di costruzione di impianti di accumulazione sono calcolati in base al dispendio di tempo. Gli emolumenti di vigilanza annuali non possono tuttavia superare, controllo quinquennale incluso, i seguenti importi:

	franchi
per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m ³	5 000
per una ritenuta di una capacità inferiore a 5 milione di m ³	7 000
per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m ³	12 000

2. Emolumenti nel settore dell'energia nucleare

Gli emolumenti per le attività dell'Ufficio sono calcolate in base al tempo impiegato secondo le seguenti aliquote e ammontano a:

	franchi
a. per un'autorizzazione di massima	30 000–400 000
b. per una licenza di costruzione	10 000–150 000
c. per una licenza d'esercizio	10 000–150 000
d. per le autorizzazioni per la manipolazione di prodotti nucleari o di scorie radioattive	300–3 000
e. per le autorizzazioni per studi geologici	3 000–30 000
f. per gli esami preliminari	300–8 000
g. per gli esami preliminari che implicano la collaborazione con altri Stati	3 000–80 000

Le spese della Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari, dell'Ufficio nel settore della sicurezza e delle misure di salvaguardia e della Commissione federale della sicurezza degli impianti nucleari non sono contenute in queste aliquote e sono rimosse a titolo supplementare.

3. Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta

Gli emolumenti ammontano a:

franchi

- | | | |
|----|---|-------------|
| a. | Per un'approvazione dei piani | |
| | tassa di base: | 1 000–8 000 |
| | supplemento per chilometro di condotta | 800 |
| b. | Per la vigilanza annuale dell'esercizio | |
| | tassa di base: | 800 |
| | supplemento per chilometro di condotta: | 80 |

Le spese dell'Ispettorato federale degli oleo e gasdotti non sono contenute in queste aliquote e sono riscalate a titolo supplementare. La base di calcolo è data dalle aliquote usuali nell'economia privata per lavori equivalenti.

Allegato 2
(art. 16)

Modifica del diritto vigente

1. Ordinanza del 3 luglio 2001¹⁰ sugli emolumenti dell'Ufficio federale delle acque e della geologia

Sezione 2 (art. 8–11)

Abrogata

Titolo prima dell'art. 12

Sezione 3: Geologia

Art. 12

Abrogato

Allegato, n. 1–6

Abrogato

2. Ordinanza del 7 dicembre 1998¹¹ sull'energia

Titolo prima dell'art. 27

Capitolo 6: Disposizioni penali

Art. 27

Abrogato

Art. 28, rubrica

Abrogata

¹⁰ RS 721.803

¹¹ RS 730.01

3. Ordinanza del 2 febbraio 2000¹² sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici

Titolo prima dell'art. 16

Sezione 5: Spese di pubblicazione

Art. 16

Abrogato

Art. 17, rubrica

Abrogata

4. Ordinanza del 2 febbraio 2000¹³ sugli impianti di trasporto in condotta

Sezione 7 (art. 29–33)

Abrogata

5. Ordinanza del 3 giugno 2005¹⁴ sugli emolumenti dell'UFAFP

Titolo

Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM; OE-UFAM)

Sostituzione di espressioni

L'espressione «Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio» è sostituita con l'espressione «Ufficio federale dell'ambiente».

L'espressione «UFAFP» è sostituita con l'espressione «UFAM».

¹² RS 734.25

¹³ RS 746.11

¹⁴ RS 814.014

Ingresso

visto l'articolo 48 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983¹⁵ sulla protezione dell'ambiente;
 visto l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 1991¹⁶ sulla protezione delle acque;
 visto l'articolo 25 della legge del 21 marzo 2003¹⁷ sull'ingegneria genetica;
 visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

Art. 8a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 22 novembre 2006

Le prestazioni fornite prima dell'entrata in vigore della modifica del 22 novembre 2006 della presente ordinanza ma non ancora fatturate sottostanno alla nuova regolamentazione.

Allegato, n. 1, 2a lett. b e c nonché 8

franchi

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | Pareri in caso di consultazione e approvazioni | |
| | Per pareri e approvazioni secondo gli atti normativi sotto elencati valgono le aliquote e i quadri tariffari seguenti: | |
| | a. pareri che richiedono poco dispendio | 200 |
| | b. pareri che richiedono un certo dispendio | 2 000 |
| | c. pareri che richiedono molto dispendio secondo il dispendio, ma al massimo | 20 000 |
| | – legge federale del 1° luglio 1966 ¹⁹ sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 3 cpv. 4) | |
| | – legge federale del 21 dicembre 1948 ²⁰ sulla navigazione aerea (art. 42 cpv. 3) | |
| | – ordinanza del 14 novembre 1973 ²¹ sulla navigazione aerea (art. 86 cpv. 1) | |
| | – legge federale del 7 ottobre 1983 ²² sulla protezione dell'ambiente (art. 41 cpv. 2) | |

15 RS 814.01
 16 RS 814.20
 17 RS 814.91
 18 RS 172.010
 19 RS 451
 20 RS 748.0
 21 RS 748.01
 22 RS 814.01

franchi

- ordinanza del 19 ottobre 1988²³ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (art. 12 cpv. 2)
- legge federale del 24 gennaio 1991²⁴ sulla protezione delle acque (art. 35 cpv. 3 e 48 cpv. 1)
- legge del 21 marzo 2003²⁵ sull'ingegneria genetica (art. 21 cpv. 1)
- ordinanza del 25 agosto 1999²⁶ sull'emissione deliberata nell'ambiente (art. 24 cpv. 1)
- ordinanza del 25 agosto 1999²⁷ sull'impiego confinato (art. 17 cpv. 1 e 3 nonché art. 18 cpv. 1)
- ordinanza del 18 maggio 2005²⁸ sui prodotti fitosanitari (art. 56 cpv. 1–4)
- ordinanza del 10 gennaio 2001²⁹ sui concimi (art. 18 cpv. 3 e 30 cpv. 1 e 2)
- ordinanza del 28 febbraio 2001³⁰ sulla protezione dei vegetali (art. 7 cpv. 2)
- ordinanza del 26 maggio 1999³¹ sugli alimenti per animali (art. 26 cpv. 2 e 3)
- ordinanza del 27 giugno 1995³² sulle epizozie (art. 279 cpv. 1)
- ordinanza del 20 aprile 1988³³ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (art. 25 cpv. 3 lett. e 50 cpv. 2 lett. c)
- legge del 4 ottobre 1991³⁴ sulle foreste (art. 49 cpv. 2)
- legge del 21 giugno 1991³⁵ sulla pesca (art. 21 cpv. 4)

- 23 RS **814.011**
- 24 RS **814.20**
- 25 RS **814.91**
- 26 RS **814.911**
- 27 RS **814.912**
- 28 RS **916.161**
- 29 RS **916.171**
- 30 RS **916.20**
- 31 RS **916.307**
- 32 RS **916.401**
- 33 RS **916.443.11**
- 34 RS **921.0**
- 35 RS **923.0**

			franchi
2a.	Atti amministrativi secondo l'ordinanza del 22 giugno 2005 ³⁶ sul traffico di rifiuti		
	b. autorizzazione per l'esportazione di rifiuti		350–2500
	c. ordinazione di 50 o più moduli di accompagnamento elettronici per anno civile, per ogni modulo di accompagnamento		0.40
			franchi per stazione e anno
8.	Atti amministrativi nel settore dell'idrologia (art. 57 della legge federale del 24 gennaio 1991 ³⁷ sulla protezione delle acque, art. 13 della legge federale del 21 giugno 1991 ³⁸ sulla sistemazione dei corsi d'acqua e art. 26 dell'ordinanza del 2 novembre 1994 ³⁹ sulla sistemazione dei corsi d'acqua):		
8.1	Fornitura di dati idrologici		
8.1.1	In abbonamento		
	Invio settimanale		
	– registrazioni limnigrafiche		540
	– per ogni copia supplementare		24
	Invio mensile		
	– emolumento di base		140
	Supplemento per		
	– registrazioni limnigrafiche, delle temperature o NADUF		96
	– per ogni copia supplementare		24
	– per medie giornaliere o orarie o idrogrammi su supporti informatici		12
	Invio non appena disponibili dei risultati idrometrici		
	– emolumento di base		70
	Supplemento per idrometria		15
			franchi
8.1.2	Invio senza abbonamento		
	Emolumento di base per ordinazione		70
	Supplemento per		
	– tabelle dei risultati P, Q, T, S	per tabella	3
	– tabelle delle relazioni livello/portata, tabelle NADUF	per tabella	6
	– risultati idrometrici	per misura	3

³⁶ RS 814.610

³⁷ RS 814.20

³⁸ RS 721.100

³⁹ RS 721.100.1

		franchi
	– registrazioni limnigrafiche per mese (intero o iniziato) per mese	10
	– registrazioni limnigrafiche, delle temperature o NADUF per grafico	3
8.1.3	Invio di dati idrologici su supporti informatici o in forma grafica	
	Emolumento di base per ordinazione	100
	Supplemento per stazione, parametro di misura e anno – per medie giornaliere, mensili o valori estremi	1
	Supplemento per stazione, parametro di misura e mese – per medie orarie o idrogrammi	1
	Supplemento per statistiche dei valori estremi secondo la procedura standard	
	– per ogni serie temporale	15
	Supplemento per analisi, grafici e tabulati speciali	secondo il dispendio
8.2	Invio di dati dalle stazioni di misura	
	Raccordo al sistema d'allarme-piena	secondo il dispendio
	Abbonamento per stazione e anno	800
	Autorizzazione per interrogazione telefonica dei dati di misura	
	– digitale (con modem), per stazione e anno	540
	Uso in comune di stazioni di misura con apparecchiature del cliente e fornitura del segnale di misura	
	– par stazione e anno	1100
8.3	Fornitura di previsioni dei livelli e delle portate	
	Abbonamento annuale alle previsioni giornaliere per fax	
	– per la trasmissione in Svizzera	3980
	– per la trasmissione nei Paesi limitrofi	4160
	Abbonamento annuale alle previsioni per fax trasmesse solo in caso di piena, a seconda delle esigenze del cliente	300–1500
	Ordinazione di previsioni per fax per un periodo limitato nel tempo:	
	– emolumento di base: per ordinazione	100
	– supplemento per previsione	15
8.4	Idrometrie	
	Idrometria	secondo il dispendio

		franchi
	Supplemento per idrometria	
	– equipaggiamento per idrometria, a seconda del metodo	130–800
	– analisi e foglio dei risultati, a seconda del metodo	160–450
	Supplemento per giorno	
	– rimorchio per taratura	200
8.5	Uso del canale di taratura	
8.5.1	Taratura dei mulinelli idrometrici	

Genere del fissaggio del mulinello	franchi, taratura fino alla velocità di				
	1,0 m/s	2,5 m/s	5,0 m/s	8,0 m/s	10,0 m/s
Micromulinello	140.–				
Asta profilata					
Ø 20 mm, 40/20 mm, 60/25 mm		175.–	246.–		
Ø 75/35 mm		204.–	374.–	500.–	562.–
Ø 210/40 mm		258.–	414.–	540.–	602.–
Crociera al centro del profilo		525.–	726.–	805.–	915.–
Sospeso a un cavo con peso salmone o galleggiante		525.–	726.–		

		franchi
8.5.2	Taratura di apparecchi di misura induttivi	
	v = 3,5 m/s	325
	v < 3,5 m/s	140–325
	Per ogni certificato supplementare	9
8.5.3	Uso della stazione di taratura per altri scopi	
	Uso della stazione di taratura e delle apparecchiature compresa l'assistenza di un collaboratore dell'Ufficio, per giorno (max. 9 ore)	1280

